

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "BAUMANN"

Art. 1. DESTINAZIONE D'USO

- 1.1 Il Campo Scuola è riservato solo ed esclusivamente alla pratica di atletica leggera e alle eventuali manifestazioni di atletica leggera regolarmente autorizzate. Eventuali altre attività Motorie-sportive compatibili con la tipologia dell'impianto dovranno essere espressamente Autorizzate dal Comitato Tecnico di Gestione.
- 1.2 L'uso dell'impianto è riservato in via prioritaria agli alunni delle scuole statali e non statali per lo svolgimento dell'attività sportiva scolastica e, compatibilmente con la destinazione dell'impianto ad uso scolastico, alle società sportive, alle organizzazioni sportive riconosciute dal CONI ed ai Quartieri per lo svolgimento dell'attività di atletica leggera e per eventuali Manifestazioni.

Art. 2. ALLENAMENTI

- 2.1 Per effettuare gli allenamenti in modo continuativo, gli enti e le associazioni (istituzioni scolastiche, società, ecc..) di cui al punto 1.2. dovranno produrre domanda, su apposito modulo, indirizzata a:

Comitato Tecnico di Gestione
c/o Campo Scuola Baumann

esclusivamente le Istituzioni Scolastiche dovranno indirizzarla a:

Ufficio Educazione Fisica Bologna
edfisica.bologna@istruzione.gov.it

che dovrà pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno con l'indicazione dell'ente richiedente, del periodo, dei giorni, dell'orario, delle specialità che si intendono praticare, del numero degli atleti presenti e del nominativo dei responsabili (insegnanti, tecnici, ecc.) compilando l'apposita modulistica. Entro 20 giorni dalla data di scadenza il Comitato Tecnico di Gestione, esaminate le richieste, renderà noto il calendario d'uso con affissione in bacheca, salvaguardando spazi ed orari per ulteriori esigenze della Scuola e dell'attività giovanile organizzata.

- 2.2 Agli sportivi che individualmente richiedono l'accesso al Campo, sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento con validità annuale, dal 1° gennaio al 31° dicembre.

Art. 3. MANIFESTAZIONI

- 3.1 Le scuole che intendono effettuare le manifestazioni di Istituto dovranno produrre domanda, su apposito modulo (Nota annualmente diramata prot. n. 12664 del 27/09/2019), indirizzata al Direttore Tecnico presso l' Ufficio Educazione Fisica di Bologna con 20 giorni di preavviso e con l'indicazione di date alternative.

- 3.2 Per le manifestazioni federali o comunque approvate dai competenti organi della FIDAL, i Campionati Studenteschi e per altre manifestazioni riferite ai soggetti indicati al precedente punto 1. 2., gli organizzatori dovranno produrre domanda, su apposito modulo, indirizzata al Direttore Tecnico presso l' Ufficio Educazione Fisica Bologna, che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima dell'effettuazione.
- 3.3 In occasione delle suddette manifestazioni i turni di allenamento saranno sospesi. Il Direttore Tecnico ne darà comunicazione scritta in bacheca, con almeno una settimana di preavviso.
- 3.4 In caso di manifestazioni con notevole numero di atleti, le scuole, le società e gli enti organizzatori devono essere in grado di assicurare un preciso servizio di controllo tecnico organizzativo e una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente (art. 2047/2048 C.C. - L. 312/80 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 4. PERIODI E ORARI DI FUNZIONAMENTO

- 4.1 I periodi dell'anno e gli orari giornalieri di funzionamento del Campo Scuola Baumann sono fissati dal Comitato tecnico di Gestione, sentito il concessionario della gestione.

Art. 5. ACCESSO ALL'IMPIANTO

- 5.1 Agli enti ed associazioni che, avendo prodotto domanda, hanno ottenuto l'autorizzazione d'uso, sarà consentito l'accesso soltanto a condizioni che gli alunni e gli atleti siano accompagnati e sorvegliati da responsabili (tecnici, insegnanti, ecc.), che dovranno assicurare un comportamento civile e conforme alla pratica sportiva e far osservare scrupolosamente l'orario loro assegnato.
- 5.2 I responsabili sono inoltre tenuti a compilare un registro giornaliero, messo a disposizione dal personale del Campo, indicando tra l'altro, il numero degli atleti presenti.
- 5.3 E' consentito l'accesso ad atleti individuali (ad es. amatori) purché muniti dell'apposito tesserino. L'attività sarà permessa nelle fasce orarie prestabilite rese note con affissione in bacheca. In via eccezionale sarà consentito l'uso dell'impianto in altri orari purché non intralci le attività di allenamento programmate. Anche gli atleti tesserati utilizzatori individuali sono tenuti alla firma del registro delle presenze.

Art. 6. SPOGLIATOI

- 6.1 Gli spogliatoi sono divisi in due settori: maschile e femminile, indicati opportunamente. Il loro uso deve essere limitato al tempo necessario per il cambio degli indumenti, che non devono essere depositati negli spogliatoi. Al termine del tempo a disposizione per l'allenamento o gara, gli atleti che utilizzano gli spogliatoi, devono lasciarli liberi nel più breve tempo possibile.
La direzione del Campo ed il personale non risponderanno in alcun modo degli oggetti e dei valori di proprietà personale lasciati negli spogliatoi. Gli spogliatoi, le suppellettili e i servizi igienici vanno rispettati e salvaguardati in considerazione della specificità della loro funzione.

E' fatto divieto di consumare cibi e bevande all'interno degli spogliatoi.

Art. 7. ATTREZZATURE

- 7.1 Le società, le organizzazioni sportive e gli utenti che avranno accesso al Campo per gli allenamenti, dovranno essere forniti di attrezzatura propria (dischi, pesi, blocchi, giavellotti, aste, ecc.). Solo in caso di manifestazioni e gare ufficiali potranno utilizzare l'attrezzatura in dotazione all'impianto.
- 7.2 A richiesta delle società potrà essere riservato, verificata la disponibilità, un apposito ripostiglio per il deposito delle attrezzature di loro proprietà, per le quali la direzione del Campo e il custode non potranno tuttavia rispondere in alcun modo.
- 7.3 Alle scuole potranno essere concessi, su richiesta, soltanto attrezzi di cui verrà esposto elenco, che presentano particolari difficoltà di trasporto. La consegna degli attrezzi in prestito sarà fatta direttamente al responsabile, il quale al termine del proprio orario di attività, dovrà restituirli al personale addetto.

Art. 8. PISTA E PEDANE

- 8.1 L'accesso alla pista e alle pedane da parte di alunni, atleti e degli altri operatori sportivi aventi titolo, è consentito esclusivamente a coloro che calzano scarpe con soles di gomma. E' consentito inoltre su pista e pedane l'uso di scarpette con chiodi di lunghezza non superiore a 6 mm.
- 8.2 Al fine di limitare l'usura della pista, l'uso delle corsie per gli allenamenti può avvenire a rotazione. Per gli stessi motivi anche il prato può essere recintato in alcuni punti.

Art. 9 LANCI

- 9.1 Per consentire la pratica dei lanci verranno stabiliti, dopo l'esame delle specifiche richieste pervenute, turni particolari in giorni ed orari definiti; in tali periodi, resi noti con affissione in bacheca, verrà parzialmente limitato agli altri utenti l'agibilità dell'impianto per consentire una zona di sicurezza opportunamente segnalata. Si raccomanda comunque la massima attenzione a tutti coloro che usano l'impianto contemporaneamente alla pratica dei lanci.

Art. 10 COMPORTAMENTO

- 10.1 E' fatto obbligo per coloro che non svolgono attività sportiva di trovare posto all'esterno dell'area destinata all'attività sportiva.
- 10.2 Gli utenti dell'impianto devono mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti del personale di servizio, evitando di arrecare disturbo ad altri e di danneggiare le attrezzature, dovranno indossare minimo maglietta e pantaloncini e attenersi il più possibile

alle "consuetudini di comportamento" sotto indicate, al fine di consentire, a tutti gli utilizzatori, di disporre dell'impianto.

- 10.3 All'interno dell'area recintata del campo di gara non è consentito consumare cibo ed è vietato fumare in tutto l'impianto.
- 10.4 La direzione del Campo è autorizzata a proporre e, in caso di urgenza, a prendere tutti quei provvedimenti che dovessero rendersi necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature e di ottenere il buon comportamento e la disciplina degli utenti del campo.

Art. 11 RESPONSABILITA'

- 11.1 Il Comitato tecnico di Gestione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo l'utilizzazione dell'impianto.

LE “CONSUETUDINI DI COMPORTAMENTO”

Grazie al rispetto di alcune norme minime di convivenza è sempre stato possibile, anche a numerosi fruitori, di utilizzare contemporaneamente la pista e le pedane di atletica.

Il campo di atletica è palestra di condivisione:

- La pista e le pedane devono essere usate per il tempo strettamente necessario alla propria prova, poi si deve lasciare spazio agli altri atleti.
- Se è previsto un allenamento che si protrae nel tempo, ci si deve organizzare in modo da lasciare a tutti la possibilità di usare le strutture.
- La corsa di riscaldamento, di norma, non si effettua in pista e comunque non occupando gran parte delle corsie arrecando disturbo agli altri utilizzatori.
- Prima di spostarsi dalla propria corsia si deve controllare che a fianco non stia arrivando nessuno, la stessa attenzione è richiesta quando si passa fra gli ostacoli o si attraversa la pista.
- Quando si attraversa il campo interno, si controlla che nessuno stia lanciando.
- Prima di spostare gli ostacoli dalla pista, è bene informarsi che nessuno li stia usando.
- Le prime due corsie interne della pista devono essere lasciate disponibili per lo svolgimento delle prove ripetute di corsa più lunghe di 400 metri, di conseguenza le prove di corsa più corte di 400 metri si corrono nelle corsie dalla terza all'ottava.
- Nel caso di allenamenti con gli ostacoli, vista la necessità di lasciare libere le corsie interne per chi deve correre, si dovrà concordare una soluzione accettabile come quella di un loro temporaneo posizionamento nelle corsie dalla 4° alla 8°.